

COMUNE DI SCURELLE

STATUTO

- **deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 26 ottobre 2000, sottoposta a controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale nella seduta dd. 01 dicembre 2000 n. 17563/00-AI. 09 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige dd. 30 gennaio 2001, n. 5; le modifiche sono entrate in vigore il 01 marzo 2001.**

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

(Comune di Scurelle)

1. Il Comune di Scurelle è ente locale autonomo, costituito su base territoriale e che opera secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Comune è diretta espressione della comunità di Scurelle, ne cura gli interessi, ne tutela le risorse ambientali, ne promuove lo sviluppo economico ed il progresso sociale, culturale e civile.

ART. 2

(Elementi costitutivi)

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Scurelle il territorio, la popolazione, la personalità giuridica.

ART. 3

(Territorio)

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 2987 chilometri quadrati. E' topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi comuni di Villa Agnedo, Strigno, Bieno, Pieve Tesino, Cinte Tesino, Castel Tesino, Spera, Telve, Carzano e Castelnuovo.

ART. 4

(Popolazione)

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità di Scurelle e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio comunale e dalle persone iscritte alla anagrafe comunale dei residente all'estero.

ART. 5

(Stemma)

1. Lo stemma del Comune, attribuito con decreto del Capo del Governo in data 1 ottobre 1955 ed iscritto nel libro araldico degli Enti Morali, è così descritto: "d'azzurro, a cinque vette cuspidali, al naturale, degradanti verso la punta, quella di centro più alta e le due in basso intercalate fra le altre; sormontate da due crocette latine d'argento, poste in fascia".
2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

ART. 6 (Sede)

1. La sede ufficiale del Comune è posta a Scurelle.
2. Gli organi comunali si riuniscono e svolgono la loro attività, ordinariamente, nella sede Municipale.

CAPO II

FINALITÀ

ART. 7 (Principi ispiratori)

1. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica, gli usi, i costumi e le tradizioni della comunità di Scurelle.
2. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
3. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale della Comunità europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

ART. 8 (Tutela dei diritti)

1. Il Comune riconosce i diritti degli uomini, dei cittadini e delle formazioni sociali e rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

CAPO III

STATUTO E REGOLAMENTI

ART. 9
(Statuto)

1. Il presente Statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta dalla Costituzione e dalla legge.
2. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. Il testo dello Statuto e le eventuali successive modifiche sono deliberati dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 10
(Regolamenti)

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l'approvazione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al Consiglio comunale.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della legge ed in conformità ai principi del presente Statuto.
3. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto; b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima volta dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione e la seconda volta, per una durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE

ART. 12
(Partecipazione popolare)

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici, su particolari problemi.

ART. 13
(Consultazioni popolari e referendum)

1. Il referendum popolare è organizzato allo scopo di consentire ai cittadini italiani maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scurelle, di pronunciarsi in merito a

programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi. Non possono essere indetti referendum in materia di

- a) contabilità, finanze, tributi, rette e tariffe;
- b) elezioni;
- c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale del governo;
- e) atti che incidono su posizioni soggettive.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi 3 anni.

4. Il referendum popolare può essere indetto:

- a) su deliberazione del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;
- b) su richiesta di almeno 200 elettori.

5. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale nominato dal Consiglio comunale, composto da un esperto nominato dalla Maggioranza, che assume la presidenza, da un esperto nominato dalla Minoranza, dal difensore civico e dal Segretario comunale; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I referendum possono essere dichiarati inammissibili solo per motivi di legittimità.

6. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

7. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio comunale adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.

8. Qualora il referendum sia risultato valido e la proposta abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi, ma il Consiglio comunale non ritiene di aderire all'orientamento del corpo elettorale, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

9. La consultazione popolare conseguente a richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare, dovrà aver luogo, in unico turno e unica giornata, entro il primo semestre dell'anno successivo.

10. Il regolamento disciplina la presentazione delle richieste, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 14

(Proposte di provvedimenti amministrativi)

1. Gli elettori del comune, in numero di almeno 50, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente, o, se si tratti del Consiglio, la commissione consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti

sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 15
(Istanze e petizioni)

1. I residenti possono rivolgere ai competenti organi comunali, secondo le rispettive competenze:

- a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
- b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 30 presentatori.

2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Sindaco il quale, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure ed i tempi per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

ART. 16
(Pubblicità degli atti e delle informazioni)

1. Gli atti del Comune sono pubblici. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento di interesse pubblico viene effettuata all'albo pretorio.

ART. 17
(Accesso agli atti, strutture e servizi)

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini, singoli ed associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica, in deroga al comma 1, le categorie di atti esclusi dall'accesso. Stabilisce, inoltre, i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontario ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 18
(Partecipazione al procedimento)

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e di apposito regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 19
(Difensore civico)

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

2. Il Comune si avvale, mediante apposita convenzione, del Difensore civico provinciale.

CAPO V

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 20 (Organi del Comune)

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 21 (Il Consiglio comunale - generalità)

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita, insieme al Sindaco, le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento da esso proposto.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART. 22 (Il Consiglio comunale - funzioni)

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
- 3bis. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; nomina e revoca i rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione.
5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.
6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

7. Il Consiglio puo' altresì formulare direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessita' in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attivita' comunali.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio puo' avvalersi dell'attivita' del Revisore dei Conti.

ART. 23 (I consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. (omissis).
4. Il regolamento disciplina i diritti e i doveri dei consiglieri e le modalita' per l'esercizio da parte degli stessi dell'iniziativa per gli atti e i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto e regolamento.
5. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalita' di esercizio, in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso che sono stabiliti dalla legge.
6. (omissis).
7. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.
8. Ai Consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale nell'importo di L. 50.000.=.
9. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, ai membri della Giunta comunale e delle commissioni comunali previste dalla legge.
10. Le indennità di presenza di cui ai precedenti commi non sono tra di loro cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

ART. 24 (Consiglio comunale - convocazione e costituzione)

1. Il regolamento stabilisce modalita' e termini per la convocazione del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato ai consiglieri presso la loro residenza e se non risiedono nel Comune presso il loro domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione dev'essere notificato almeno ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale.
3. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio comunale puo' essere convocato d'urgenza, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento, quando cio' sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando, comunque, ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio è regolarmente costituito:
 - a) in prima convocazione: con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) in seconda convocazione : con la presenza di almeno due quinti dei Consiglieri assegnati,

ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

6. E' seduta di seconda convocazione quella fissata in giornata diversa da quella della prima convocazione, limitatamente alla trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e non esaminati per mancanza del numero legale.

7. Nella seduta di seconda convocazione possono essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Societa' per azioni, Consorzi, Commissioni, nonche' dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 25

(Consiglio comunale - iniziative e deliberazione delle proposte)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun consigliere.

2. Le modalita' per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono maggioranze speciali.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano, invece, coloro che si assentano prima di votare. Nelle votazioni a scrutinio segreto non si computano tra i votanti le schede nulle mentre si computano le schede bianche.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 26

(Consiglio comunale - nomine consiliari)

1. Qualora, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalita' stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione palese o con votazione segreta in caso di richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri presenti, osservando le modalita' stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 27

(Consiglio comunale - i gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
3. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 28

(Consiglio comunale - commissioni)

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 29

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulta opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

ART. 30

(Il Sindaco - funzioni)

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno e coordina l'attività dei singoli assessori.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi impartendo le direttive al Segretario comunale. Verifica lo stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
4. Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione.
5. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
6. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Qual'Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
8. Stipula i contratti e presiede le commissioni di gara nel caso siano assenti o impediti i

responsabili dei servizi o il Segretario comunale.

ART. 31
(Il Sindaco - deleghe)

1. Il Sindaco puo', con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma. Tali deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale.
2. Puo' delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

ART. 32
(Il Vice Sindaco)

1. In caso di assenza o impedimento, temporaneo o nei casi di sospensione dalle funzioni, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore piu' anziano di età.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco o, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di quest'ultimo, dall'Assessore piu' anziano di età'.

ART. 32
(numerazione doppia)
(Abrogato)

ART. 33
(La Giunta comunale)

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli Assessori possono essere tra i cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti dieleggibilità e di compatibilità alla carica di Consiglieri comunale.
3. Spetta alla Giunta comunale l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario o ai responsabili di servizio.
4. La Giunta esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

ART. 34
(Abrogato)

ART. 35
(Dimissione e revoca degli Assessori)

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco

provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 36
(Mozione di sfiducia)

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non ne comporta tuttavia le dimissioni.

2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima di dieci e non oltre trenta giorni successivi.

3. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

CAPO VI

L'ORGANIZZAZIONE

ART. 37
(Principi organizzativi)

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa si articola in uffici, che sono collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 38
(Regolamento del personale)

1. Il Regolamento del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, disciplina:

- a) la dotazione organica complessiva del personale ed il suo inquadramento nelle qualifiche funzionali;
- b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'ente;
- c) le procedure di assunzione;
- d) le modalità di stipula dei contratti a tempo determinato di diritto pubblico;
- e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- g) tutte le materie oggetto degli accordi sindacali.

ART. 39
(Stato giuridico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati da leggi, regolamenti ed accordi sindacali.

2. La legge disciplina l'accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione del medesimo e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori.

ART. 40
(Il Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale è il funzionario piu' elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni adempimento procedurale.
4. Roga, nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Presiede le commissioni di concorso; nei casi in cui non è impedito o assente, presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.
5. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai Regolamenti.

ART. 41
(I responsabili dei servizi)

1. I responsabili di servizio provvedono all'attività istruttoria dei provvedimenti di loro competenza, fornendo tutte le informazioni che si rendono necessarie ed utili per l'Organo che dovrà adottare il provvedimento.
2. Provvedono a dare pronta esecuzione ai provvedimenti adottati.
3. Ferme le competenze attribuite per legge o Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai responsabili di servizio:
 - a) la gestione corrente dei servizi comunali, ivi compresa l'assunzione, con il concorso del responsabile del servizio finanziario, degli impegni delle spese obbligatorie per legge, di quelle che conseguono a preesistenti obbligazioni o sentenze o derivano da altro atto emanato dagli organi del Comune, nonché, in base a indicazioni generali ed entro i limiti di spesa stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, delle spese occorrenti per l'ordinario funzionamento dei servizi medesimi;
 - b) la cura che le entrate afferenti ai servizi di loro competenza siano accertate, riscosse e versate presso il Tesoriere comunale o, nei casi previsti, all'Economo;
 - c) in base al Regolamento adottano gli atti che hanno rilevanza esterna;
 - d) sottoscrivono la corrispondenza inerente gli affari correnti per i quali la legge non richiede espressamente la firma del Capo dell'Amministrazione;
 - e) formulano i pareri e le attestazioni previsti dalla legge su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio o della Giunta.

CAPO VII

SERVIZI PUBBLICI

ART. 42
(I servizi pubblici comunali)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione.
3. Il Comune promuove la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione.

ART. 43
(Forme della gestione)

1. I servizi comunali sono gestiti nelle seguenti forme:
 - in economia;
 - in concessione a terzi;
 - a mezzo istituzione;
 - a mezzo azienda speciale;
 - a mezzo società a partecipazione pubblica.
2. I servizi comunali possono essere gestiti anche mediante le forme collaborative previste dalla legge.

ART. 44
(Gestione in economia)

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

ART. 45
(Concessione a terzi)

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri Enti previsti dalla legge.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal disciplinare.

ART. 46
(Istituzioni)

1. I servizi di natura sociale e culturale, che non hanno una rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti tramite istituzioni.
2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo ed economico.
3. Il Consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazioni di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalita' di funzionamento.
3. (abrogato).
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
- 4bis. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco in base agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. L'istituzione si puo' avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.

ART. 47
(Aziende speciali)

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali.
2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. Uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Lo Statuto dell'azienda speciale ne determina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, stabilisce le modalita' per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica dei risultati di gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.
4. Il Presidente è nominato dal Sindaco in base agli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti previsti dallo Statuto dell'Azienda, nominati con gli stessi criteri del Presidente. Esso dura in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

ART. 48
(Revoca degli organi delle aziende speciali e delle Istituzioni)

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione delle finalità e degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione e nominare contestualmente nuovi amministratori.

ART. 49
(Partecipazione a societa' di capitali)

1. Il Comune puo' partecipare a societa' di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Il Comune aderisce alla societa' mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilita' di questi, un altro componente della Giunta.
5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della societa', sulla partecipazione ed aumenti di capitale e sul ritiro della partecipazione.

CAPO VIII

FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 50

(Principi di cooperazione)

1. Nel quadro degli obiettivi primari ed in vista di un migliore sviluppo economico, sociale e civile, il Comune intrattiene rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni ed in genere con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune puo' promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

ART. 51

(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali, il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

ART. 52

(Accordi di programma)

1. Il Comune, per la definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altre amministrazioni o soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivita' e per determinare tempi, modalita', finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) i tempi e le modalita' delle attivita' preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- c) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti tra gli enti partecipanti;
- d) le modalita' di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori.
- e) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 53
(Consorzi)

1. Per la gestione associata di uno o piu' servizi, qualora appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione, il Consiglio comunale puo' deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni ed Enti Pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

ART. 54
(Unione dei Comuni)

1. Il Consiglio comunale, ove ne sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalita' previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu' efficienti alla collettivita'.

CAPO IX

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 55
(Criteri generali)

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Comune esercita la potesta' impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equita'.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, salvo che ragioni di carattere sociale impongano l'assunzione di una parte dei costi a carico del bilancio comunale.

ART. 56
(Bilancio e programmazione)

1. Il bilancio, la relazione previsionale e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
2. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione del responsabile del servizio di ragioneria della esistenza e sufficiente copertura finanziaria nonché dell'effettività dei mezzi per far fronte alla spesa.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

ART. 57
(Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore di conti esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire l'efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.